

Dichiarazioni 2014. Per il pagamento dell'imposta esclusione fino a 5mila euro - Niente quadro RW sotto i 10mila euro

Conti esteri con limiti variabili

La soglia di esonero per l'Ivafe non coincide con quella per il monitoraggio

IL REGIME

Su conti e libretti il prelievo è fisso indipendentemente dalle caratteristiche del Paese dove è detenuto il deposito



Giorgio Gavelli

■ Ci sono vari motivi per cui, negli studi professionali, tra le questioni più frequentemente affrontate in questo mese di settembre che precede la trasmissione dei modelli dichiarativi vi è la corretta compilazione del **quadro RW** di Unico. In primo luogo, essendo tradizionalmente un quadro "compilativo", senza un collegamento necessario con le imposte da versare, era frequente, almeno sino al 2013, occuparsene dopo aver risolto gli altri "nodi" con un impatto diretto sulle scadenze di pagamento.


Nonostante questa motivazione sia in parte venuta meno per Unico 2014 (in cui il quadro RW serve, per la prima volta, anche a liquidare l'Ivie e l'Ivafe), spesso le cifre coinvolte - ad esempio per i conti correnti - sono minimali, per cui (soprattutto se si aspettano documenti dall'estero in grado di supportare la compilazione) si preferisce attendere e, se del caso, effettuare ravvedimenti operosi a costi molto modesti. Non va neppure dimenticato che, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990 (come introdotta dall'articolo 9 della legge 97/2013), la presentazione di questo particolare modello dichiarativo oltre il termine del 30 settembre ma entro i successivi 90 giorni, è soggetta alla (sola)

sanzione fissa di 258 euro. Quest'anno, poi, atteso che i vari provvedimenti (approvati e non) in tema di "voluntary disclosure" coprono le omissioni passate, diversi contribuenti hanno preferito stare "alla finestra", salvo poi, relativamente agli obblighi riguardanti il 2013, dover prendere una decisione proprio in questi mesi.

L'ipotesi più comune di attività finanziaria detenuta all'estero è quella del conto corrente e, pur se è necessaria una certa attenzione, si tratta di una casistica non troppo complessa da affrontare. Infatti, partendo dall'aspetto dell'onere tributario (e trascurando la tassazione degli interessi attivi, in genere minimali o nulli), l'Ivafe, in presenza di conti correnti bancari e libretti di risparmio detenuti all'estero, è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro (corrispondente all'imposta di bollo in Italia), indipendentemente dal Paese interessato. Infatti, la distinzione tra Paesi Ue e See con adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia) da un lato e gli altri Stati - per i quali era dovuta l'imposta proporzionale - dall'altro, è venuta meno, con decorrenza dal 2013, per effetto dell'articolo 1, comma 518, lettera f), della legge 228/2012 (circolare 12/E/2013, paragrafo 1.3). Come previsto dall'articolo 19, comma 19, del Dl 201/2011, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota posseduta (si pensi ad un conto corrente cointestato) ed al periodo di detenzione (in giorni). La circolare 28/E/2012 ha chiarito che l'imposta fissa è dovuta per ciascun conto corrente o libretto detenuto all'estero. Va anche ricordato che, sempre per analogia con il "bollo", l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza è complessivamente non superiore a 5.000 euro, computato avendo riguardo a tutti i c/c e libretti di deposito tenuti presso lo stesso intermediario, sempre per la quota spettante al contribuente, e non consideran-

do i rapporti con giacenza media annuale negativa. Purtroppo, questa soglia di 5.000 euro è differente, sia nell'importo che nella quantificazione, a quella che individua l'esonero dell'indicazione a quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale dei conti esteri. Infatti, il comma 4-bis dell'articolo 2 del Dl 4/2014 (aggiunto in sede di conversione e recepito con le modifiche alle istruzioni di Unico del provvedimento del 4 aprile scorso) ha ripristinato, per le sole attività finanziarie in oggetto, il limite di 10.000 euro, al di sotto del quale non scatta l'obbligo di indicazione in dichiarazione. Tuttavia, poiché il limite va, in questo caso, calcolato come «valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta», sussistono ipotesi in cui il conto o il libretto non andrebbe indicato ai fini del monitoraggio ma lo deve essere per assolvere l'Ivafe o, viceversa, per le quali non si paga l'Ivafe ma va comunque assolto l'obbligo di monitoraggio in dichiarazione (la distinzione è molto importante anche per individuare correttamente le sanzioni applicabili e, di conseguenza, il costo di un eventuale ravvedimento operoso). Un esonero particolare riguarda i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, unicamente con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Tale esonero viene riconosciuto a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero. Anche questi soggetti, tuttavia, per quanto esonerati dal monitoraggio, sono in ogni caso tenuti alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché ai fini del calcolo dell'Ivie e dell'Ivafe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il caso concreto

Il signor Verdi ha due conti correnti all'estero:

- ❶ Il primo, intestato solo a lui, si trova in un Paese Ue, ed era ancora aperto a fine 2013. All'inizio del 2013 aveva un saldo di 10.000 euro e nel corso dell'anno ha avuto un valore medio di giacenza pari a 8.000 euro. Il conto ha prodotto interessi (tassati a

quadro RM, sezione V) e non sono state pagate imposte patrimoniali estere, né acconti in Italia

- ❷ Il secondo conto, intestato al contribuente e alla moglie, si trova in un Paese non collaborativo, ed è stato aperto il 1° giugno 2013 con un versamento per un controvalore di 20.000 euro.

Il valore medio di giacenza è stato pari a un controvalore di 15.000 euro e il saldo massimo pari a un controvalore di 30.000 euro. Il conto è infruttifero e l'imposta patrimoniale versata all'estero è stata di 100 euro

Vediamo ora come va compilato il quadro RW di Unico

	Codice titolo possesso	Valore istruzioni	Codice indiciaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1		1	XXX	100	2	10.000,00	8.000,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
	9		10		11		12	
	,00		365		34,00		,00	
RW1	Credito d'imposta		IVAFE dovute		Detrazioni		IVIE dovute	
	14		15		16		17	
	,00		34,00		,00		,00	
	Codice fiscale società o altro entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coesistenti			
	20				22			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1		1	XXX	50	2	20.000,00	15.000,00
	9		10		11		12	
	30.000,00		214		10,00		,00	
RW2	14		15		16		17	
	10,00		0,00		,00		,00	
	20				22			
	C. F. MOGLIE							
	1	2	3	4	5	6	7	8
							,00	,00
RW3	9		10		11		12	
	,00		,00		,00		,00	
	14		15		16		17	
	,00		,00		,00		,00	
	20				22			
IVAFE	Totale imposte dovute		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati	
	1		2		3		4	
RW6	34,00		,00		,00		,00	
	5		6		7		8	
	,00		34,00		,00		,00	
IVIE	Totale imposte dovute		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati	
	1		2		3		4	
RW7	,00		,00		,00		,00	
	5		6		7		8	
	,00		,00		,00		,00	